

REGOLAMENTO (CEE) N. 3666/90 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1990

che fissa, per l'esercizio contabile 1991, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, contenente norme d'applicazione per la tenuta della contabilità ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole⁽³⁾, che fissa l'importo della retribuzione forfettaria che la Commissione deve pagare ad ogni Stato membro per singola scheda aziendale debitamente compilata;considerando che, con regolamento (CEE) n. 3800/89 della Commissione⁽⁴⁾, la retribuzione forfettaria per l'esercizio contabile 1990 è stata fissata a 100 ecu per scheda aziendale;

considerando che l'aumento del livello generale dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della

scheda aziendale rendono necessaria una revisione di tale importo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La retribuzione forfettaria che la Commissione versa ad ogni Stato membro per singola scheda aziendale debitamente compilata è fissata, per l'esercizio contabile 1991, a 105 ecu.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per l'esercizio contabile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 25.⁽⁴⁾ GU n. L 370 del 19. 12. 1989, pag. 8.